



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44
DEL 20/04/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL' "AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO, DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DI ENTI DEL TERZO SETTORE". IMMOBILE UBICATO IN VIA DEI MARTIRI NR. 13 CENSITO NEL NCT AL FOGLIO 9 MAPPALE 140.

L'anno duemilaventisei, addì venti, del mese di aprile, alle ore 16:30, convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita in modalità ibrida ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica, approvato con deliberazione C.C: n. 11 del 08.04.2024, nelle persone dei signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Falcioni Gabriele - Sindaco | Si |
| 2. Pizzi Claudio - Vice Sindaco | Si |
| 3. Piana Irene - Assessore | Si |
| 4. Mitidieri Antonio - Assessore | Si |
| 5. Ferretti Nicoletta - Assessore | Si |
| Totale Presenti: | 5 |
| Totale Assenti: | 0 |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Napolitano Anna Laura il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Falcioni Gabriele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

| Parere | Esito | Data | Il Responsabile |
|-----------|------------|------------|-----------------------------|
| Tecnico | Favorevole | 15/04/2026 | F.to: Ing. Tensa Motta Ivan |
| Contabile | Favorevole | 20/04/2026 | F.to: Dott.ssa Brun Simona |

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- questo Comune è proprietario di un immobile sito in via dei Martiri nr. 13, censito nel NCT al foglio 9 mappale 140;
- nell'immobile succitato, al piano primo, ha sede il gruppo comunale di volontari di Protezione Civile;
- nell'immobile succitato sono disponibili nr. 2 vani al piano terra;
- l'Amministrazione comunale intende valorizzare i locali succitati, favorendone l'utilizzo da parte di enti del Terzo settore che svolgano attività di interesse culturale, educativo o sociale a beneficio della comunità locale;
- i locali oggetto di concessione sono situati in via dei Martiri n. 13, identificati al NCT foglio 9 mappale 140, composti da n. 2 vani al piano terra;

APPURATO che l'immobile in parola è un bene patrimoniale disponibile non avendo una destinazione o, comunque, un'utilità pubblica e va assoggettato, in linea di massima, alla disciplina privatistica e può essere attribuito in godimento a soggetti terzi ricorrendo a contratti di stampo privatistico (locazione, affitto di azienda, comodato);

VISTO l'art. 71, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017: che testualmente dispone:

“Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cure e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile”.

RILEVATO che la deroga alla regola al principio della fruttuosità dei beni pubblici prevista dall'art. 32, comma 8, della L. 724/1994, laddove fa salvi gli scopi sociali, «*appare giustificata solo dall'assenza di scopo di lucro dell'attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni*». (Corte Conti – Sez. reg.le contr. Veneto, parere n. 716/2012, Sez. reg.le contr. Lombardia, parere 6 maggio 2014, n. 172 e Sez. reg.le contr. Puglia, parere 15 dicembre 2014, n. 216);

DATO ATTO che:

- il legislatore, in tema di "provvedimenti attributivi di vantaggi economici", detta una disciplina che ha valenza di principio generale dell'ordinamento giuridico. In particolare, "le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, senza obblighi di restituzione o obbligo di pagamento nei confronti della PA, rientrano nel genus dei provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari, che, sulla base della normativa vigente (art. 12 della Legge n. 241/1990 e art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013), sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni";
- la legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990), all'art. 12, sotto la rubrica "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", al primo comma stabilisce che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"; il secondo comma, poi, aggiunge che "l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1";

- ad ogni buon conto, gli strumenti di autovincolo contemplati dal predetto articolo 12 della legge n. 241/90 e dal Regolamento Comunale vigente per l'erogazione dei contributi che devono essere ostensibili ai destinatari, possono comunque essere disattesi in relazione al quadro complessivo delle circostanze di fatto e degli interessi in gioco (sia pubblici che privati o collettivi) qualora il medesimo abbia una valenza tale da giustificare un plausibile e motivato di scostamento;

VISTO il c.d. principio di "**sussidiarietà orizzontale**" il quale richiede che lo Stato e gli enti pubblici territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alla iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al contrario debbano fare appello alle loro energie. Esso definisce il limite esterno alla funzione della pubblica amministrazione. Il principio di sussidiarietà, specie nella accezione orizzontale, determina un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di **collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale comune**. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica. In proposito, è stato sostenuto che: «Il nuovo rapporto fra amministrazioni pubbliche e cittadini è, quindi, fondato su una pluralità di rapporti fra amministrazioni pubbliche e cittadini singoli e associati che da punti di partenza diversi e con motivazioni e strumenti diversi convergono nella stessa direzione, quell'interesse generale che, alla fine si identifica con il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona e con la tutela della sua dignità e dei suoi diritti». Il Consiglio di Stato così sintetizza efficacemente, la **sussidiarietà orizzontale**: «quest'ultima si esprime in forme diverse dall'impresa: l'art. 118 Cost. indica come protagonista del fenomeno il cittadino singolo o associato, le leggi ordinarie n. 59 del 1997 e n. 265 del 1999 collegano la sussidiarietà orizzontale alle famiglie, alle formazioni sociali, **alle associazioni** e alla comunità, configurando una capacità relazionale che si estrinseca in percorsi e metodiche rispetto alle quali, pur che sia salvaguardato il principio di democraticità implicito alle previsioni dell'art. 18 Cost., i pubblici poteri non hanno sostanzialmente titolo all'intromissione».

RIBADITO che l'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione così dispone: "*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni **favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà***". Da un'applicazione del principio di sussidiarietà sancito dalla Carta Costituzionale è derivata una crescente auto-normatività sociale, oggi riconosciuta da fonti legislative primarie, che permette a tutti i soggetti coinvolti nuovi rapporti per una **nuova organizzazione e gestione dei servizi di pubblica utilità e degli interventi di rilevante interesse sociale**. Si tratta pertanto di una notevole opportunità per gli operatori del settore pubblico e per i soggetti delle realtà *no-profit* e del "terzo settore" che si vedono riconosciuti sempre crescenti spazi ed ambiti d'intervento, anche interconnessi e tra loro coordinati, per un nuovo protagonismo nella gestione di servizi e delle attività di interesse pubblico.

ATTESO che "*La nozione di sussidiarietà orizzontale è suscettibile di assumere due distinte significazioni: una negativa, che si sostanzia nel dovere di astensione dei pubblici poteri laddove le forze individuali e della società siano in grado di soddisfare i propri bisogni autonomamente; una positiva che implica l'affermazione di un dovere di intervento dei pubblici poteri ove gli individui e le forze **sociali** non abbiano la capacità di provvedere da sé alle proprie necessità. Mentre nel primo senso il principio opera come criterio di delimitazione di competenza dei soggetti pubblici a vantaggio di quelli privati, nella seconda accezione implica un'azione della pubblica autorità preordinata al sostegno e allo sviluppo delle attitudini degli individui, singoli o associati; comporta, quindi, un'attribuzione di competenza e, ad un tempo,*

ne definisce le modalità di esercizio" (Cfr. TAR Sardegna 5.12.2007, n. 2407).

ATTESO altresì che, come anche chiarito da Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n.23/2013 "(...) *devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.*"

VISTI i pronunciamenti giurisprudenziali i quali hanno precisato che, in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali;

VISTO l'art. 8 della Costituzione impone espressamente ai Comuni di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

ATTESO che la **Corte dei conti, sezione di controllo Lombardia, delibera 23 marzo 2015, n. 121** ha in proposito precisato quanto segue: "*Se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune il finanziamento, "anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo" (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 262/2012/PAR).*

"Specifici divieti di contribuzione a favore di soggetti privati sono fissati, dalle disposizioni di cui all' art.6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e all' art. 4, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalle L. 7 agosto 2012, n. 135.

La prima impedisce alle amministrazioni pubbliche di effettuare spese di sponsorizzazione.

L'estensione del divieto è stata più volte precisata da questa Sezione la quale, nei pareri resi sull'argomento, ha avuto modo di affermare che costituisce una spesa di sponsorizzazione il contributo elargito al privato per segnalare ai cittadini la presenza dell'ente pubblico così da promuoverne l'immagine, non anche il sostegno finanziario alle iniziative di un soggetto terzo riconducibili ai fini istituzionali dello stesso ente che dovranno emergere inequivocabilmente dalla motivazione del provvedimento (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 1075/2010/PAR).

*La seconda delle disposizioni sopra richiamate stabilisce che gli enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche con la sola esclusione degli enti espressamente elencati tra cui figurano le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'altaformazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei **beni ed attività culturali, dell'istruzione** e della formazione.*

E' stato osservato sul punto che, in ogni caso, la lettera della legge limita il divieto di contribuzione ai solienti che prestano servizi alle amministrazioni pubbliche senza estendersi a quelli che forniscono servizi direttamente alla cittadinanza quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 89/2013/PAR)."

CONSIDERATO altresì che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con il parere del 5 ottobre 2017, n. 83, al riguardo osserva anzitutto che la questione della facoltà per gli enti locali di erogare contributi a soggetti associativi operanti nel territorio è già stata vagliata dalla giurisprudenza contabile in rapporto: i) sia con l'art. 6, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, che preclude alle P.A. la possibilità di effettuare spese per sponsorizzazioni; ii) sia con l'art. 4, comma 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui impedisce agli enti di diritto privato di

cui agli artt. 13 e 42 c.c., che forniscono servizi a favore di una P.A., anche a titolo gratuito, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. L'orientamento della magistratura contabile sulla questione, è che non rientrano nell'ambito applicativo delle suddette disposizioni le forme di sostegno economico assicurate dagli enti locali ad enti e/o associazioni che svolgono in favore della cittadinanza **attività riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente locale**, realizzando in questo senso quelle forme d'**esercizio mediato delle funzioni amministrative** che dovrebbero essere anzi favorite in base al principio di sussidiarietà "orizzontale" enunciato dall'ultimo comma dell'art. 118 Cost.; con questi presupposti, dunque, gli enti locali possono deliberare contributi a favore di tali soggetti terzi in relazione alle **iniziative ritenute utili per la comunità amministrata** senza trovare impedimento o limiti a tale facoltà nelle disposizioni sopra richiamate, sia pur nel rispetto in concreto dei principi che regolano il legittimo e corretto svolgimento delle proprie potestà discrezionali, con particolare riguardo all'art. 12, L. 7 agosto 1990, n. 241, in cui è previsto che "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi."

RICHIAMATO il parere C. Conti Marche Sez. contr. Parere, 04-12-2014, n. 133. il quale precisa che con riferimento all'art. 6, c. 9, del D.L. n. 78/2010 ed al relativo divieto di spese di sponsorizzazione è stato statuito che "La disposizione citata utilizza il termine "sponsorizzazioni" in senso atecnico, risultando chiaro dal contesto normativo che è vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o caratteristica del comune ovvero eventi di interesse per la collettività locale. Non rientra invece nella nozione di "sponsorizzazione" la spesa sostenuta dall'ente al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento del servizio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere deve risultare nell'impianto motivazionale il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale. Inoltre, "Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio - che preveda oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche - ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio".

RICHIAMATE altresì le pronunce della Corte dei Conti, Piemonte, Sez. contr., delib. n. 77 del 30 giugno 2016 e della C. Conti Lombardia, Sez. contr., Delibera, n. 79 del 23 febbraio 2015 le quali ribadiscono che non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale d'effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Se, infatti, l'azione è intrapresa per soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, il finanziamento, anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere a un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente del la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico d'interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Riconosciuto l'interesse generale dell'attività, la natura pubblica o privata del soggetto che percepisce il contributo è indifferente, posto che la stessa amministrazione opera utilizzando, per molteplici finalità, soggetti privati. Una contribuzione pubblica può qualificarsi sponsorizzazione, come tale incorrente nel divieto ex art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010, quando presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza dell'ente pubblico, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, riconducibili ai fini istituzionali dello stesso ente pubblico. L'attività, dunque, che rientra nelle competenze dell'ente locale ed è esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che, direttamente, da parte di Comuni, costituisce un modo alternativo di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione.

DATO ATTO altresì che il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, «Codice del Terzo settore, a norma

dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», nelle sue diverse norme ha lo scopo primario di:

- sostenere «l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione» (ex 1);
- assicurare «il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento», nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dove la co-programmazione è finalizzata «all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili», mentre la co-progettazione è finalizzata «alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione» (ex 55).

ATTESO che, dunque, l'Amministrazione potrà, pertanto, individuare enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato, nonché sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale «finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato», potendo rimborsare esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate (ex art. 56), nonché concedere agli stessi «sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati»,

CONSIDERATO che è sempre ammissibile sostenere iniziative di valore istituzionale, in funzione dei principi di solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale, ex art. 118, quarto comma, Cost., ossia, «al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune», ben potendo attribuire beni e risorse, «anche se apparentemente a "fondo perso"», se lo scopo finale si riversa sulla Comunità: questa operazione finanziaria non «può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo».

ATTESO che le iniziative ammesse a contribuzione secondo la prevalente giurisprudenza risulta ampio, tale da ricomprendere quelle culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'Ente locale, osservazione che induce a ricomprendere, nella sua latitudine, quasi tutte, se non tutte le iniziative di valorizzazione del territorio che appartengono ai poteri (potestà) discrezionali dell'Ente locale nel perseguire concretamente, caso per caso, l'interesse pubblico: «il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo», ex art. 5, comma 2, del D.lgs. n.267/2000.

VISTA la pronuncia della Corte dei Conti Umbria Deliberazione n. 38/2018/PAR del 6 marzo 2018:"(...)il Collegio ritiene che il Comune ben possa intervenire con proprie provvidenze a favore di soggetti privati, per il perseguimento di finalità pubbliche, in quanto esponente delle comunità locali, presenti nel suo territorio. 5.3.1) – Si ricorda, in proposito, che come più volte ribadito da questa Corte, "il Comune [va] considerato ente a finalità generale, che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti". Per conseguire le sue finalità pubbliche "può utilizzare diversi istituti, quali: le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in erogazioni di danaro o conferimenti di beni, senza obblighi di restituzione [...] che rientrano nel genus dei provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari", ex art. 12 della l. n.241/1990 e art. 26 del d.lgs. n.33/2013 (v., tra le più recenti, Sez. Aut. delib. n.29/2017). 5.3.2) – Sotto altro, correlato profilo, sempre di carattere generale, si è anche rilevato che: "il legislatore ha circondato tale materia di particolari cautele e garanzie procedurali, in quanto, ai fini della legittima erogazione dei contributi, va fatto uso di un criterio costituzionalmente orientato di carattere squisitamente auto- normativo, [atteso che] ogni erogazione deve essere ricondotta a

rigore e trasparenza procedurale, [così che] l'amministrazione agente non può considerarsi operante in piena ed assoluta libertà, [ma] deve rispettare i canoni di uguaglianza e i principi stabiliti negli atti fondamentali dell'Ente" (v. ancora Sez. Aut. delib. n.29/2017 e richiami, ivi, a Sez. reg. contr. Veneto n. 260/2016). “

ATTESO che, come anche chiarito da CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013 “(...) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.”

VISTA la delibera REGIONE PIEMONTE CORTE DEI CONTI 30 GIUGNO 2016, N.77 tesa “a precisare come, in base alle norme ed ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di **soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune** (nel caso di specie, l'interesse alla conservazione del patrimonio storico e artistico) il finanziamento, “anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'enteo la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Riconosciuto l'interesse generale dell'attività, la natura pubblica o privata del soggetto che percepisce il contributo risulta indifferente, posto che la stessa amministrazione opera utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di funzioni strumentali, etc.), soggetti aventi natura privata” (cfr. deliberazione n. 262/2012/PAR)” (Sez. reg. contr. Lombardia, 248/2014).

DATO ATTO che l'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione così dispone: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni *favoriscono l'autonoma iniziativa* dei cittadini, singoli e *associati*, per lo svolgimento di *attività di interesse generale*, sulla base del principio di *sussidiarietà*" . Da un'applicazione del principio di sussidiarietà sancito dalla Carta Costituzionale è derivata una crescente auto-normatività sociale, oggi riconosciuta da fonti legislative primarie, che permette a tutti i soggetti coinvolti nuovi rapporti per una nuova organizzazione e gestione dei servizi di pubblica utilità e degli interventi di rilevante interesse sociale. Si tratta pertanto di una notevole opportunità per gli operatori del settore pubblico e per i soggetti delle realtà *no-profit* e del “terzo settore” che si vedono riconosciuti sempre crescenti spazi ed ambiti d'intervento, anche interconnessi e tra loro coordinati, per un nuovo protagonismo nella gestione di servizi e delle attività di interesse pubblico.

ATTESO che “*La nozione di sussidiarietà orizzontale è suscettibile di assumere due distinte significazioni: una negativa, che si sostanzia nel dovere di astensione dei pubblici poteri laddove le forze individuali e della società siano in grado di soddisfare i propri bisogni autonomamente; una positiva che implica l'affermazione di un dovere di intervento dei pubblici poteri ove gli individui e le forze sociali non abbiano la capacità di provvedere da sé alle proprie necessità. Mentre nel primo senso il principio opera come criterio di delimitazione di competenza dei soggetti pubblici a vantaggio di quelli privati, nella seconda accezione implica un'azione della pubblica autorità preordinata al sostegno e allo sviluppo delle attitudini degli individui, singoli o associati; comporta, quindi, un'attribuzione di competenza e, ad un tempo, ridefinisce le modalità di esercizio*” (Cfr. TAR Sardegna 5.12.2007, n. 2407).

RICHIAMATO il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni”;

VISTO l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale “Stato, Regioni, Città

Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

RILEVATO che il soggetto richiedente è associazione locale senza scopo di lucro che persegue, tra l'altro, finalità di aggregazione con particolare riferimento alle attività socio culturali volte alla promozione della cultura e delle tradizioni locali in tutti i loro aspetti, attraverso un ricco calendario di manifestazioni ed eventi finalizza all'accrescimento dei valori identitari del territorio e alla facilitazione dell'incontro tra le diverse fasce generazionali;

RILEVATO dunque che le finalità perseguite dall'Associazione succitata rientrano tra quelle istituzionali del Comune per cui l'utilità sociale perseguita concedendo in comodato d'uso gratuito alle stesse dei locali di proprietà comunale è data dal fatto che detta Associazione persegue anche attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali di questo Comune;

RAMMENTATO che:

- il Comune rappresenta il territorio e ne cura i propri interessi, valorizzando le realtà presenti, e in funzione del principio di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118 Cost.), favorisce le libere forme associative nel perseguimento di interessi che incidono e si sovrappongono all'interesse generale della Comunità: un'identità di scopo, un interesse pubblico disseminato negli articoli della Costituzione Italiana, oltre ad una nutrita produzione normativa nazionale e regionale, sempre celebrata negli Statuti comunali;
- l'animazione sociale e culturale, e più in generale, della vita (il c.d. bene comune) trova nell'associazionismo il proprio riferimento storico e concreto, osservandosi che il dinamismo che favorisce lo sviluppo del singolo e della popolazione, oltre che sull'aspetto dello sviluppo economico, risiede nell'intensità dei valori etici perseguiti da una serie di soggetti del volontariato (nella sua più lata accezione, da ricomprendere i soggetti individuati dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), da far rientrare diverse tematiche che coinvolgono tutti i settori trainanti per il benessere generale: l'attivismo delle associazioni segna la dimensione del c.d. "Valore Pubblico", in grado di permeare le scelte decisionali delle Amministrazioni Locali, attraverso la partecipazione procedimentale;
- nel richiamato questo quadro normativo, trovano cittadinanza tutte le associazioni, da ricomprendere quelle che curano l'interesse sociale della cultura e del turismo, con una serie di "agevolazioni" che possono essere riconosciute in relazione alla presenza nel territorio comunale (la propria sede nel comune), ovvero per l'attività svolta a favore della medesima popolazione stanziata nei confini comunali: un obiettivo che radica l'interesse al beneficio diretto dei cittadini e lo giustifica, un riconoscimento che può assumere diverse utilità per gli aderenti all'associazione, nel senso di consentire di poter esercitare lo scopo sociale (quello statutario) con il sostegno dell'Amministrazione.

CONSIDERATO CHE:

- l'Ufficio Tecnico – Servizio Tecnico Territoriale ha predisposto un Avviso pubblico per la manifestazione di interesse, finalizzato a individuare enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, interessati alla concessione in uso gratuito per un periodo massimo di 5 anni;
- l'Avviso disciplina requisiti, modalità di partecipazione, criteri di selezione e obblighi del concessionario e dell'Amministrazione;
- è stato predisposto anche il modulo di domanda da utilizzarsi per la presentazione delle candidature;

RITENUTO

- di approvare l'Avviso pubblico e il relativo modulo di domanda, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico Territoriale ogni adempimento

conseguente, compresa la gestione della procedura, la verifica delle domande e la successiva proposta di aggiudicazione;

- di procedere alla pubblicazione dell'Avviso all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale;

VISTO

- il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in particolare l'art. 71, comma 2, relativo alla concessione di beni immobili agli ETS;
- il Codice Civile, artt. 1803 e seguenti, in materia di comodato d'uso gratuito;
- il D.Lgs. 267/2000 (TUEL), in particolare gli artt. 42 e 48;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Testo Unico Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

ACQUISITI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Ad unanimità dei voti favorevoli resa in forma palese nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla concessione, a titolo gratuito, dei locali comunali siti in via dei Martiri n. 13, composto da n. 2 vani al piano terra (NCT foglio 9 mappale 140), come predisposto dal Servizio Tecnico Territoriale e allegato al presente atto quale allegato A;
3. Di approvare il modello di Domanda di partecipazione, allegato al presente atto quale allegato B;
4. Di stabilire che:
 - a. la concessione avverrà a favore degli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, secondo i criteri indicati nell'Avviso;
 - b. la durata massima della concessione è fissata in 5 anni;
 - c. la selezione sarà effettuata dalla Giunta comunale sulla base dell'interesse pubblico e della valenza delle attività proposte.
5. Di autorizzare i competenti Responsabili di area a porre in essere tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione;
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni di spesa;
7. Di comunicare la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari, contemporaneamente all'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
8. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e di pubblicare la stessa mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Falcioni Gabriele

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Napolitano Anna Laura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Napolitano Anna Laura